

Incompatibilità e garanzie statutarie

Art. 23

L'appartenenza alla Presidenza nazionale e le responsabilità di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.

Incompatibilità interne

Art. 24

I componenti i Comitati provinciali, regionali e nazionali che hanno un rapporto di lavoro permanente con l'USAcli non possono essere più del 20%.

I componenti la Presidenza provinciale, regionale o nazionale che hanno un rapporto di lavoro permanente con l'USAcli allo stesso livello non possono essere più del 25%.

La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.

Art. 25

Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti con il consenso della maggioranza dei delegati e restano in carica per un mandato che di regola dura 4 anni.

Una stessa persona può rivestire la medesima carica di Presidente per 8 anni consecutivi, decorsi i quali può essere rieletta per un ulteriore quadriennio, esclusivamente ove abbia il consenso dei delegati che rappresentino i due terzi degli iscritti.

Garanzie statutarie

Art. 26

Le Presidenze provinciali, regionali e nazionale, in caso di particolare gravità, possono sospendere cautelativamente il socio dalle attività e dagli incarichi ricoperti; la sospensione, in attesa di una delibera definitiva, deve comunque essere ratificata entro 30 giorni dal Collegio dei Probiviri.

Art. 27

Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli organi provinciali o regionali i rispettivi Comitati, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Comitato nazionale.

I ricorsi devono essere depositati al Collegio nazionale dei Probiviri i quali, nei casi di ricorsi degli organi provinciali chiedono parere alla Presidenza regionale

Collegi dei Probiviri

Art. 28

I Collegi dei Probiviri sono gli organi di disciplina e giustizia interna dell'USAcli, composti:

- a. a livello regionale da tre membri effettivi e due supplenti;
- b. a livello nazionale da cinque membri effettivi e due supplenti.

Sono eleggibili nei Collegi dei Probiviri gli associati che:

- a) non ricoprano incarichi negli organi a pari livello o a quello superiore,
- b) non siano incorsi in sanzioni disciplinari,
- c) abbiano almeno 10 anni d'anzianità d'iscrizione all'USAcli.

I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri per qualunque causa venuti

meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio a livello regionale e di cinque a livello nazionale.

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi nella prima riunione e convoca quelle successive.

I membri dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Comitati di pari livello.

Art. 29

I ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi dell'USAcI e dai Collegi dei Probiviri, non sospendono l'attuazione dei provvedimenti notificati.

Art. 30

I provvedimenti che i Collegi dei probiviri possono adottare sono:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
- d) l'espulsione;

Per le irregolarità nei confronti dei Regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.

Art. 31

Il Comitato nazionale approva un apposito Regolamento che:

- a) fissa le modalità e procedure per la prevenzione al doping e le sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati che non rispettino tali norme, o rifiutino di assoggettarsi alle procedure previste, nell'ambito di un progetto specifico;
- indica le modalità di informazione e di aggiornamento dei dirigenti, degli atleti e degli operatori sanitari, sulle problematiche concernenti il doping e la prevenzione del fenomeno.